



PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da Zignago Vetrol S.p.A. ("Zignago" o la "Società") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo")

1. PREMESSA

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di disciplinare l'*iter* di realizzazione delle operazioni con parti correlate realizzate da Zignago Vetro S.p.A. ("**Zignago**" o la "**Società**" o l'**"Emittente"**), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**"), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare vigente e con i principi stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* (il "**Codice**").

La Procedura è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**" ovvero il "**Regolamento OPC**") a cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- (1) "**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice;
- (2) "**Amministratori Coinvolti nell'Operazione**": gli Amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- (3) "**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**" ovvero "**Comitato**": il comitato composto da Amministratori Indipendenti nominato dal Consiglio di Amministrazione di Zignago;
- (4) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società e/o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (5) "**Consiglio di Amministrazione**": l'organo amministrativo della Società;
- (6) "**Parti Correlate**": i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti e, al momento di redazione della presente Procedura, i soggetti definiti come tali dallo IAS 24 e riportati, in sintesi, nell'Allegato A alla presente Procedura;
- (7) "**Operazione con Parti Correlate**": le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti e, al momento di redazione della presente Procedura, le operazioni definite come tali dallo IAS 24 e riportati, in sintesi, nell'Allegato A alla presente Procedura;
- (8) "**Operazioni Ordinarie**": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo. A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie: le operazioni che - per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni e natura della controparte - rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività caratteristica, in particolare l'attività di produzione e commercializzazione di beni, servizi e cespiti di Zignago e/o delle società controllate; l'attività di acquisto di opere, beni e servizi connessa all'attività caratteristica e/o necessari al funzionamento dell'organizzazione dell'impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche);
- (9) "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**": le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle "Operazioni di Maggiore Rilevanza" individuate alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento OPC;

- (10) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e cioè, al momento della redazione della presente Procedura, le soglie individuate dall’Allegato 3 al Regolamento OPC;
- (11) **“Principi Contabili Internazionali”**: i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (12) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- (13) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato; e
- (14) **“TUF”**: il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, l’individuazione della Parte Correlata viene operata dalla Società in base ai Principi Contabili Internazionali di volta in volta vigenti.

Nell’Allegato “A” alla presente Procedura sono riportate le definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata attualmente vigenti sulla base dei Principi Contabili Internazionali.

Ciascuna Parte Correlata comunica tempestivamente all’Ufficio Controllo Interno e Societario le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura. A tal fine l’Ufficio Controllo Interno e Societario predispone e mantiene aggiornato un apposito registro, in cui vengono raccolti i dati e le informazioni ricevute dalle Parti Correlate,

A partire dall’entrata in vigore della presente Procedura, annualmente ciascun Amministratore e Sindaco dell’Emittente, i Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo Zignago Vetro, nonché le società facenti parte del Gruppo Zignago Vetro, nonché i soggetti che in base alle comunicazioni sociali risultano controllare ovvero avere una influenza dominante sulla Società, sono tenuti a consegnare all’Ufficio Controllo Interno e Societario, previa debita sottoscrizione, il modulo di cui all’Allegato B alla presente Procedura con cui dichiarano di aver preso atto delle disposizioni della presente Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza nonché a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire delle informazioni precedentemente trasmesse.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.1 Indici di rilevanza

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento OPC, e di quanto previsto dall’Allegato 3 di tale Regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione);
- (b) *indice di rilevanza dell’attivo*, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; e

- (c) *indice di rilevanza delle passività*, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Nel caso di più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza:

- dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati; e
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

Si precisa che, ai fini della determinazione del superamento delle soglie di rilevanza, in caso di cumulo si terrà conto anche delle operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse, ai sensi del successivo articolo 10 della presente Procedura.

4.3 Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate, ai sensi del precedente paragrafo 4.2, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate in cui gli indici di rilevanza di cui al precedente paragrafo 4.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risultino inferiori o pari alla soglia: (i) di Euro 250.000,00 nel caso di operazioni concluse con Parti Correlate persone fisiche; e (ii) di Euro 500.000,00 nel caso di operazioni concluse con Parti Correlate persone giuridiche (le "**Operazioni di Importo Esiguo**").

6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 Comunicati al pubblico

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono inserite, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa applicabile, le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'Operazione con Parte Correlata;

- (ii) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iv) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 4 e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 10; e
- (vi) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con parti Correlate.

7.2 Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 7.1, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve predisporre un documento informativo (il "**Documento Informativo**"), redatto e pubblicato in conformità alla normativa regolamentare vigente.

Gli eventuali pareri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o degli esperti indipendenti eventualmente nominati dallo stesso e/o dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 8.2 della presente Procedura dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa regolamentare vigente. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, in conformità alla disciplina regolamentare vigente.

7.2.1 Cumulo di operazioni

La Società predisporre il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima operazione considerata, includendosi, a tal fine, anche le operazioni concluse da società controllate. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 10, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'articolo 9.

Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

7.2.2 Operazioni realizzate da società controllate

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo di predisporre il Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Gli organi competenti delle società controllate devono tempestivamente comunicare all'Ufficio Controllo Interno e Societario della Società la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3 Termini di pubblicazione del Documento Informativo

Il Documento Informativo, unitamente eventualmente ai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 7.2 che precede, è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni (i) dalla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente ovvero, (ii) qualora l'organo competente deliberi di

presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa vigente, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni ai sensi dell'articolo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o di conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società controllate, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4 Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti

Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca altresì un'operazione significativa (fusione, scissione, aumento di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione) per la quale la regolamentazione vigente (in particolare, gli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti) richiede la predisposizione di un apposito documento informativo, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste da entrambe le normative applicabili.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa vigente, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Nel caso in cui, invece, la Società decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.2.5 Informativa finanziaria

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i soggetti delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 154-bis del TUF.

La Società inoltre, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale deve fornire informazioni:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che - seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; e

- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

8. PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

8.1 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

La presente Procedura disciplina l'iter di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Zignago ha costituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da soli amministratori indipendenti.

Al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate spettano il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento OPC attribuisce sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, sia al comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, incluse le Operazioni con Parti Correlate non esenti ai sensi del successivo articolo 10 riguardanti la remunerazione degli Amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Qualora uno o più degli Amministratori Indipendenti componenti il Comitato sia correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, il Consiglio di Amministrazione di Zignago provvederà a sostituire i componenti Correlati con un ugual numero di Amministratori Indipendenti componenti il Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui vi siano solo due Amministratori Indipendenti non correlati, le funzioni del Comitato verranno attribuite a tali Amministratori, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'Operazione con Parti Correlate senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

8.2 Procedure di approvazione

8.2.1 Procedura generale di istruzione e approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

1. La procedura generale si applica a tutte le Operazioni di Minore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dall'articolo 10, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.
2. Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente a un'Operazione di Minore Rilevanza, devono essere osservati i seguenti principi:
 - (a) al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e all'organo competente ad approvare l'operazione (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati) devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'Operazione con Parti Correlate, supportate da adeguata documentazione;
 - (b) le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente ad approvare l'Operazione di Minore Rilevanza, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase sia istruttoria sia deliberativa, delle ragioni dell'Operazione con Parti Correlate, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato;
 - (c) l'Operazione di Minore Rilevanza è approvata dall'organo competente, con la necessaria astensione degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, avente ad

oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Il predetto motivato parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;

- (d) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'Operazione con Parti Correlate, verificandone previamente l'indipendenza;
- (e) qualora l'Operazione con Parti Correlate sia di competenza di un organo collegiale, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi dal quorum deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2391 cod. civ.;
- (f) qualora il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui alla lettera c) sia negativo, l'organo competente può ugualmente approvare l'Operazione con Parti Correlate. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed, in particolare, quelli di cui all'articolo 114 TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, un documento contenente le seguenti informazioni relative alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nonostante il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo e le ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato;
- (h) gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza; e
- (i) i verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.2.2 *Procedura speciale di istruzione e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza*

1. La procedura speciale si applica a tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza, non computandosi le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.
2. Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente a un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, devono essere osservati i seguenti principi:
 - (a) l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, parere avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione stessa, salvo quanto di seguito precisato alla lettera (g). Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi dal quorum deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2391 cod. civ.;
 - (b) sin dall'avvio della fase delle trattative e della fase istruttoria dell'Operazione con Parti Correlate, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – o a un suo componente appositamente delegato – deve essere assicurata la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato sull'Operazione di Maggiore Rilevanza;

- (c) durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – e/o per esso il suo componente appositamente delegato – può richiedere informazioni integrative rispetto a quelle fornite e formulare osservazioni, sia agli organi delegati sia ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria;
- (d) le informazioni fornite devono essere complete e aggiornate e mettere in condizioni sia il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia il Consiglio di Amministrazione di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase sia istruttoria sia deliberativa, delle ragioni dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell’Operazione con Parti Correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato;
- (f) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell’Operazione con Parti Correlate, verificandone previamente l’indipendenza;
- (g) i verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento dell’Operazione con Parti Correlate, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (h) qualora il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui alla lettera e) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l’operazione, ma a condizione che:
 - 1) il suo compimento sia autorizzato dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5), cod. civ.; e
 - 2) l’autorizzazione sia deliberata in osservanza delle regole stabilite dal successivo articolo 8.4 volte ad impedire il compimento dell’Operazione con Parti Correlate qualora la maggioranza dei soci non Correlati votanti esprima voto contrario all’operazione medesima. In tal caso, la Società dovrà fornire nel Documento Informativo di cui al precedente articolo 7.2 un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere il contrario avviso del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

8.2.3 *Esperti indipendenti*

Ai fini delle attività di cui ai precedenti articoli 8.2.1 (d) e 8.2.2 (f), il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare Euro 50.000, con richiesta al Consiglio di Amministrazione per importi superiori.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 al Regolamento OPC.

8.3 Procedura per le operazioni urgenti

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente e fermo comunque restando (i) la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e (ii) il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, sia le Operazioni di Minore Rilevanza che le Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche tramite società controllate, che non sono di competenza dell’assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dall’articolo 8.2, a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione stessa;
- (b) l'Operazione con Parti Correlate sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo; e
- (d) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

8.4 Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.2 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea potrà approvare l'Operazione con Parti Correlate solo se lo Statuto della Società richiede, fermo il rispetto delle maggioranze di legge, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea, purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

8.5 Procedura per le operazioni delle società controllate

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., la competenza a deliberare in merito all'Operazione con Parti Correlate è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno quindi applicazione le previsioni di cui al precedente articolo 8.2 in merito al coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato.

Tuttavia, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea della società controllata, in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo, sarà necessaria, per procedere con l'operazione, un'apposita delibera autorizzativa dell'assemblea di Zignago approvata, oltre che con le normali maggioranze di legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società).

A tal fine le società controllate dovranno inviare tempestivamente all'Ufficio Controllo Interno e Societario tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10.

9. DELIBERE QUADRO

Nel rispetto dei principi e dell'*iter* procedurale di cui all'articolo 8.2 che precede, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra

loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

Le delibere quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, devono essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa l'attuazione delle delibere quadro.

Ove le delibere quadro prevedano che le operazioni che si ritiene verranno realizzate abbiano un valore superiore alle soglie di Maggiore Rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7.2 della presente Procedura. In tal caso, le operazioni concluse in attuazione della delibera quadro e oggetto del Documento Informativo già pubblicato, non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

10. CASI DI ESCLUSIONE E DEROGHE

La Procedura non si applica:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate dall'articolo 5 che precede;
- (b) alle deliberazioni assembleari, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile;
- (c) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nelle precedenti lett. b) e c), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, purché siano rispettate le condizioni di cui al Regolamento OPC e in particolare: (1) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (2) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (3) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dall'articolo 7.2.5 della Procedura;
- (e) alle deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di cui all'articolo 2402 del c.c.;
- (f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- (g) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'articolo 7.2.5 della Procedura;
- (h) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'articolo 7.2.5 della Procedura. In tali casi, qualora si deroghi agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto

disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF e dall'articolo 7.2.5. della Procedura, la Società deve (i) comunicare alla Consob, entro i termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, fornendo oggettivi elementi di riscontro e (ii) specificare, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, le operazioni concluse avvalendosi dell'esenzione. La predetta informativa è anticipata al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate prima del compimento dell'operazione, affinché quest'ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni dell'esenzione dell'operazione medesima; e

- (i) alle operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, purché nelle società controllate (anche congiuntamente) o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'articolo 7. della Procedura. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

11. APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITA'

- 11.1 La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Zignago in data 26 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2021 e, da ultimo, in data [7 novembre 2023], previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 11.2 Qualsiasi successiva modifica e/o integrazione della presente Procedura dovrà essere parimenti approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 11.3 Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'*iter* di approvazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dal [1° gennaio 2024]. Sino alla data del [31 dicembre 2023] continuerà ad essere applicata la Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate approvata in data 18 giugno 2021.
- 11.4 La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 11.5 Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore

ALLEGATO A

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN VIGORE

1. Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. Zignago Vetro S.p.A.):

(a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); e
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

2. Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, un'operazione con una parte correlata è “*un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*” (i.e. le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto

qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche).

3. Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i Principi Contabili Internazionali

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, i termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, i “*dirigenti con responsabilità strategiche*” sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

4. Principi interpretativi delle definizioni

4.1 Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10, nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

4.2 L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO B

Il sottoscritto/La sottoscritta, prende atto del contenuto della procedura in materia di operazioni con parti correlate, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Zignago in data [] e, attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le disposizioni

dichiara

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del gruppo, alla osservanza delle relative disposizioni.